



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8479/2020 R.G. avente ad oggetto: appalto

promossa da

Parte_1, nato a Catania il 17.11.1973, codice fiscale *C.F._1*, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Catania, via G. Arimondi 46/C, partita iva *P.IVA_1* rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Ciarcià, giusta procura in atti;

attore

contro

Controparte_1, codice fiscale *P.IVA_2*, in persona dell'amministratore *pro tempore* rag. *Controparte_2* codice fiscale *P.IVA_3*, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cormaci, giusta procura in atti;

convenuto

All'udienza del giorno 10.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132 c.p.c.)

1. Con atto di citazione notificato il 22.7.2020, *Parte_1* titolare dell'omonima impresa individuale, ha citato in giudizio il *Controparte_3* e, premettendo di avere stipulato un contratto di appalto in data 30.6.2004 avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, ha dedotto l'inadempimento del

convenuto in ordine al pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori. Ha chiesto, pertanto, la condanna del **CP_1** al pagamento della somma di euro 190.958,94, di cui euro 87.979,47 per i lavori contabilizzati e non pagati, euro 100.000 quale danno emergente subito dalla società attrice e l'importo di euro 15.000 quale pregiudizio derivante dal mancato utilizzo della prestazione dovuta.

Con comparsa di risposta depositata il 17.9.2021 si è costituito in giudizio il **[...]**

Controparte_3 eccependo l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 12 del contratto di appalto nonché la prescrizione delle domande attoree; in subordine, ha contestato la fondatezza della pretesa di parte attrice evidenziando come fosse stata *medio tempore* versata all'impresa la somma di euro 105.000 e che i lavori sarebbero stati eseguiti con negligenza, tanto da costringere il **CP_1** a recedere dal contratto nel 2008 ed affidare ad altre imprese il completamento dei lavori.

Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e, disattese le istanze istruttorie, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni; nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.

2. Esposti i fatti, preliminarmente si osserva che il **Controparte_3** si è costituito tardivamente in giudizio, atteso che, a fronte dell'udienza del 9.12.2020 indicata nell'atto di citazione, il convenuto ha depositato la comparsa di risposta il 17.9.2021, ovvero dieci giorni prima la data della prima udienza di trattazione del 27.9.2021 (così differita d'ufficio dal giudice). Per effetto della tardiva costituzione in giudizio, il convenuto è decaduto dalla facoltà di proporre le eccezioni di arbitrato e di prescrizione, quali eccezioni in senso stretto.

3. Tanto premesso, la domanda attorea è inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, *“l'effetto naturale del conferimento di un'azienda di una impresa individuale in una società di capitali - come nella fattispecie - è il trasferimento dei rapporti, attivi e passivi, inerenti all'azienda, pur permanendo la corresponsabilità della conferente per l'adempimento dei debiti non personali”* (Cass. 10767/2008; si veda anche Cass. 5141/2002); osserva ancora Cass. 15934/2004 che *“La trasformazione di un'impresa individuale in società implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa ancora in atto al momento della trasformazione dal titolare*

della ditta individuale al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, nei limiti previsti dagli artt. 2559 e 2560 cod.civ.”.

In sostanza, secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, il conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società di capitali determina il trasferimento in capo al conferitario dei rapporti attivi e passivi inerenti all’azienda, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2559 e 2560 c.c.

Nel caso di specie, è dalla stessa prospettazione attorea che si ricava l’intervenuto conferimento dell’ *Controparte_4* nella società *Parte_2* ed il conseguente trasferimento in capo a questa ultima società dei rapporti attivi e passivi facenti capo all’impresa individuale. Ed invero:

- nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (a pagina 12), in relazione alle richieste probatorie, l’attore “*chiede ammettersi acquisizione agli atti - mediante delega alla G.d.F. competente per territorio- delle dichiarazioni reddituali del periodo 2004 – 2005 della Ditta Individuale Abate Pt_1 successivamente trasformatasi in Parte_2 e, della quale, oggi si producono i bilanci del periodo di prossimità 2005- 2019 (anni di riferimento 2004 – 2018)*”;

- nella memoria di replica l’attore, nell’escludere che l’impresa *Parte_1* fosse cessata, l’attore ha precisato “*che la stessa è divenuta non più operante, avendo confluito i suoi beni strumentali e le sue possidenze nella nuova DITTA ABATE COSTRUZIONI SRL, essendo comunque -la prima- rimasta assolutamente censita ma mai chiusa o cessata*”.

Pertanto, dalle stesse allegazioni attoree si ricava: che l’impresa individuale di [...] *Pt_1* è stata conferita nella *Parte_2* già a far data dal 2005; che il conferimento ha dato luogo ad una “trasformazione”, con conseguente successione nelle situazioni soggettive attive e passive; che l’azienda, con il complesso di beni strumentali, è confluita nella s.r.l.

Risulta, dunque, dimostrato, per stessa ammissione dell’attore, che l’attività caratteristica non sia più esercitata dall’impresa individuale di *Parte_1* ma dalla società [...] *Parte_2* e ciò determina il difetto di legittimazione attiva in capo al primo in ordine alla pretesa creditoria derivante dall’esecuzione del contratto di appalto del 30.6.2004.

La superiore conclusione trova definitiva conferma nelle domande formulate dall’attore nell’atto di citazione (pagina 5), avendo questi richiesto il risarcimento del danno c.d. emergente che la società attrice (e non anche l’imprenditore individuale) avrebbe subito in

conseguenza della condotta asseritamente inadempiente del **CP_1**, danno per la cui prova ha ritenuto di depositare i bilanci societari.

Alla luce delle suesposte considerazioni, difetta la legittimazione attiva in capo ad **[...]** **Pt_1** con la conseguenza che le domande attoree sono inammissibili.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7051,50 (oltre spese generali, iva e c.p.a.), somma calcolata riducendo del cinquanta per cento i valori medi delle fasi processuali stante la ridotta complessità della controversia e la definizione in rito della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 8479/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza:

dichiara inammissibili le domande proposte da **Parte_1** nei confronti del **[...]** **Controparte_3** ;

CONDANNA **Parte_1** al pagamento delle spese processuali in favore del condominio di **CP_3 CP_3**, che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.

Così deciso in Catania, il 24 settembre 2025

Il giudice

dott. Fabio Salvatore Mangano